



# **La riforma della Privacy il nuovo Regolamento europeo**

# La Privacy

Il termine *privacy* indica  
**il diritto alla riservatezza** della vita privata di una persona



Il Codice della Protezione dei Dati Personali ha radici  
nell' ambito di disposizioni comunitarie  
la **direttiva comunitaria 95/46 - "direttiva madre"**  
è il testo di riferimento in materia privacy per gli stati membri.

Quadro legislativo comune ed omogeneo in materia di protezione dei dati personali e di libera circolazione dei dati



Attualmente vi sono 27 differenti normative in materia

Trattandosi di **Regolamento** e *non di Direttiva*,  
non sarà soggetto a recepimento,  
quindi gli stati membri non potranno “adattare” (modificare”)  
il quadro normativo, che sarà quindi omogeneo per tutti

# Opportunità e limiti del GDPR



Che significa? **RESPONSABILIZZARE.**

Il Regolamento ha uno stampo «*europeo*» molto diverso dal Codice Privacy italiano.

Ogni soggetto dovrà autonomamente scegliere come ed in che misura mettere in sicurezza i trattamenti (antivirus, sistemi di salvataggio e cancellazione dei dati..)

**N.B. AMPLIATA LA LIBERTA' E LA DISCREZIONALITA'**

# Principio di accountability

Il titolare del trattamento deve mettere in atto adeguate misure tecniche ed organizzative, per **garantire *ed essere in grado di dimostrare*** che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla nuova disciplina.

Il potere decisionale riguarda le *finalità* ed i *mezzi*.

Significa determinare il «**perché**» e il «**come**» del trattamento

# La sicurezza...

È, prima di tutto, sicurezza delle persone fisiche cioè degli interessati, di cui si trattano i dati personali.

La sicurezza delle reti, degli strumenti, delle tecnologie *non è lo scopo*, **ma lo strumento** della sicurezza delle persone.

**NB: mettere in sicurezza gli strumenti per tutelare il bene primario**

# Il Codice Privacy

L'impianto complessivo del Codice Privacy rimane invariato – *non abrogato ma novellato* dal Dlgs 101/2018

# Termini e Definizioni

Un **dato personale** è

**Qualsiasi informazione** riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato») tramite ulteriori dati.

Possibili identificativi

- il nome
- i dati relativi all'ubicazione
- un identificativo online
- uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica (dati biometrici)
- uno o più elementi caratteristici della sua identità economica, culturale o sociale



# Art. 9 Reg UE

## **Dato «sensibile» nel Regolamento categorie particolari di dati personali**

**Qualunque dato che può rivelare** l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.

**Trattamento** dei dati personali:  
Qualsiasi operazione che può essere effettuata  
utilizzando dati personali delle persone:

- la raccolta
- la registrazione
- l'organizzazione
- la strutturazione
- la conservazione
- la modifica
- l'estrazione
- la consultazione
- l'uso
- la limitazione
- la cancellazione
- la distruzione.



# Art. 5 del Reg UE

**I dati personali devono essere:**

- **Trattati in modo lecito, corretto e trasparente**
- Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
- Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità – principio di «minimizzazione dei dati»
- Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati.

**Il trattamento deve garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali**

# Il trattamento lecito

E' necessario che ricorra **almeno una** delle condizioni indicate:

- a) l'interessato abbia **espresso il consenso** al trattamento dei propri dati
- b) Il trattamento sia necessario **all'esecuzione di un contratto** in cui si è parte o all'adozione di misure adottate su richiesta dello stesso
- c) Il trattamento sia necessario per **adempiere un obbligo legale** del titolare del trattamento
- d) Il trattamento sia necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali** dell'interessato o altra persona fisica
- e) Il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri

# Base giuridica del trattamento dati effettuato dalla PA

Il nuovo *art. 2 ter Codice*: **base giuridica costituita da una norma di legge o regolamento.**

In mancanza le comunicazioni sono ammesse quando sono necessarie per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla comunicazione al Garante

# Il trattamento di categorie particolari di dati personali

**LA REGOLA:** divieto di trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

**L'ECCEZIONE:** il trattamento è consentito quando:

- a) l'interessato ha prestato il consenso esplicito
- b) Il trattamento è necessario per assolvere obblighi o esercitare diritti del titolare o dell'interessato (materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale)
- c) Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato
- d) Il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali a condizioni che il trattamento riguardi i membri o ex membri..
- e) Il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dell'interessato

# Il trattamento di categorie particolari di dati personali

f) Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria

**g) Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico RILEVANTE**

h) Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale

i) Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

J) Il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

# I soggetti coinvolti

**Il Titolare del Trattamento:** la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità del Trattamento di dati personali e le misure tecniche ed organizzative di adeguamento al Regolamento

**Il Responsabile del Trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare, previo contratto specifico

**La persona autorizzata al Trattamento:** il dipendente o il collaboratore che per conto del titolare o del responsabile del trattamento elabora o utilizza materialmente i dati sulla base delle istruzioni ricevute



# Al titolare spetta:

- 1) Fornire l'informativa
- 2) La valutazione dell'impatto del trattamento (DPIA - Data Protection Impact Assessment): valutazione preventiva delle conseguenze del trattamento dati
- 3) Adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati
- 4) Registro trattamenti
- 5) Registro delle violazioni
- 6) Nomina DPO

# Adempimenti

- Adempiere agli **obblighi di pubblicazione** dei dati sulla sezione Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013) e sull'Albo online (Linee guida AGID maggio 2016)
- **Autorizzare i soggetti (ex. incaricati)** al trattamento (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici) *solo siglati per presa visione*
- **Nominare il/i responsabili esterni** del trattamento

# Adempimenti NUOVI

- Tenere il **Registro dei Trattamenti**: lo schema si evince dall'art. 30 del Regolamento (schema incontro Miur 2 agosto 2018)
- Tenere il **Registro delle violazioni** ex art. 33 del Regolamento e notifica al Garante
- **Nomina del DPO**

# L'Informativa

L'informativa deve essere *concisa, intelligibile e facilmente accessibile.*

Informativa per i minori: Linguaggio chiaro e semplice – considerando 58

**NOVITA':** è necessario specificare la **base giuridica del trattamento**, il periodo di conservazione dei dati o *i criteri* per stabilire tale periodo, *come* conservo i dati e i diritti degli interessati

# Il registro dei trattamenti

**NB: Nota MIUR n. 877 del 3 agosto 2018 emanato standard di registro**

**+ Guida alla compilazione**

**Non** riguarda *il singolo trattamento*, ma le categorie di dati, finalità, rischi e misure di sicurezza.

Il Registro deve essere aggiornato ed integrato

Dimostro al Garante come sto gestendo la privacy a scuola

# La Violazione dei dati personali

*La violazione di sicurezza in modo accidentale o illecito*



Può provocare danni fisici, materiali o immateriali.

*esempio:* perdita del controllo dei dati personali, limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione 'identità, pregiudizio alla reputazione, perdita alla riservatezza dei dati, divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

## Violazione dei dati (data Breach)



### Cosa Cambia

- A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari dovranno **notificare all'autorità di controllo** le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, "*senza ingiustificato ritardo*", e ove possibile, **entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

*MIUR diffonderà procedure per gestire le notifiche delle violazioni*

- La notifica all'autorità non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare.

# Il DPO per il Garante

## Il Responsabile della protezione dei dati

Il DPO nella scuola – Nota MIUR 22 maggio 2018 n. 563

*«a questa figura, saranno affidati compiti sostanziali, per assicurare il rispetto della normativa in materia di privacy da parte della società o ente nell'ambito del quale viene designato. Sarà affidato a questo nuovo soggetto, dotato di una **specificità professionalità** nel settore della protezione dei dati personali, il ruolo di “**presidio avanzato**” del rispetto dei principi e degli adempimenti in materia nonché di interlocutore ed elemento di connessione tra il titolare del trattamento e l'Autorità».*



# I compiti del DPO

Compiti d'informazione  
e consultivi, in merito al  
Regolamento e alla sua  
applicazione

Compiti di sorveglianza  
di attuazione del  
Regolamento, delle  
policy del Titolare,  
nonché un ruolo nella  
formazione del  
personale

Compiti di  
cooperazione e  
collaborazione con  
l'Autorità di controllo

## Il DPO è obbligatorio

*Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento sono obbligati a designare un “Responsabile della protezione dei dati” in tre casi, elencati nel paragrafo 1 dell’art. 37, e cioè:*



- a) **se il trattamento è effettuato da un’“autorità pubblica” o da un “organismo pubblico”;**
- b) se le **“attività principali”** del Titolare o del Responsabile del **trattamento** consistono in trattamenti che, per loro natura/ambito di applicazione/finalità, richiedono un **“monitoraggio regolare e sistematico”** degli interessati su **“larga scala”;**
- c) se le **“attività principali”** consistono nel trattamento su **“larga scala” di “categorie particolari” di dati** (c.d. dati sensibili) o di dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).

## *Questione di equilibrio...*

**Trasparenza**



**Diritto di accesso**

**Privacy**

Reg. UE 679/2016 e Dlgs 101/2018 – Codice della Privacy